



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 457/16/CONS**

**INDIVIDUAZIONE DELLE CODIFICHE (STANDARD CODIFICHE PER LA RICEZIONE DI PROGRAMMI IN TECNOLOGIA DVB-T2) CHE DEVONO CONSIDERARSI “TECNOLOGICAMENTE SUPERATE”, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 2014, N. 192 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 27 FEBBRAIO 2015, N. 11**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 14 ottobre 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, di seguito denominato *Codice*;

VISTE le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, nn. 2002/19/CE (*direttiva accesso*), 2002/20/CE (*direttiva autorizzazioni*), 2002/21/CE (*direttiva quadro*), 2002/22/CE (*direttiva servizio universale*), come modificate dalle direttive nn. 2009/136/CE e 2009/140/CE;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito denominato *Testo Unico*;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 maggio 2015, con il quale è stato approvato il “*Piano nazionale di ripartizione delle frequenze*”;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, come modificato da ultimo dal decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;

VISTA la delibera n. 482/14/CONS, del 23 settembre 2014, recante “*Istituzione di un osservatorio permanente sull’innovazione dei servizi di media audiovisivi*”;

VISTA la delibera n. 685/15/CONS, del 16 dicembre 2015, recante “*Modifiche alla determinazione degli standard dei decodificatori e le norme per la ricezione dei programmi televisivi ad accesso condizionato di cui alla delibera n. 216/00/CONS*”;

CONSIDERATO che il comma 5 dell’art.3-*quinquies* del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, come modificato da ultimo dal decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, prevede che: “*Al fine di favorire l’innovazione tecnologica, a partire dal 1° gennaio 2013 per gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale non si richiede la presenza di un sintonizzatore analogico. Al fine di assicurare ai consumatori la migliore qualità di visione dell’alta definizione, a partire dal 1° luglio 2016 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con tutte le codifiche approvate nell’ambito dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU). Per le medesime finalità, a partire dal 1° gennaio 2017 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti ai consumatori nel territorio nazionale integra un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con tutte le codifiche approvate nell’ambito dell’ITU. Per le successive evoluzioni delle codifiche, gli obblighi previsti dal presente comma decorrono rispettivamente dal diciottesimo e dal ventiquattresimo mese successivi all’approvazione da parte dell’ITU. Con regolamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono indicate le codifiche che devono considerarsi tecnologicamente superate, in ordine alle quali non sussistono gli obblighi previsti dal presente comma*”;

CONSIDERATO, pertanto, che la normativa in questione proroga al 1° luglio 2016 il termine a decorrere dal quale le imprese produttrici saranno tenute a vendere ai distributori al dettaglio apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi con il nuovo standard (DVB-T2) di trasmissione televisiva digitale terrestre “*di seconda generazione*”; al 1° gennaio 2017 il termine a decorrere dal quale i distributori al dettaglio saranno tenuti a vendere ai consumatori apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi con il nuovo *standard* (DVB-T2), dovendo utilizzare tutti gli *standard* tecnologici per la codifica dell’audio e del video digitale approvati nell’ambito dell’Unione internazionale delle comunicazioni (ITU). Le successive evoluzioni tecnologiche delle codifiche risulteranno obbligatorie solo dopo 18 o 24 mesi dall’approvazione ITU;

CONSIDERATO che all’Autorità è affidato il compito di individuare, con apposito regolamento, le codifiche tecnologicamente superate in ordine alle quali non sussistono sul territorio nazionale gli obblighi citati;

VISTA la delibera n. 686/15/CONS, del 16 dicembre 2015, recante “*Avvio del procedimento sulle codifiche (standard codifiche per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2) che devono considerarsi “tecnologicamente superate” , ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto - legge 31 dicembre 2014, n. 192 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11*”;

VISTA la delibera n. 320/16/CONS, del 7 luglio 2016, recante “*Consultazione pubblica concernente le codifiche (standard codifiche per la ricezione di programmi in tecnologia dvb-t2) che devono considerarsi “tecnologicamente superate” , ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 27 febbraio 2015, n. 11*” ;

VISTI i contributi formulati nell’ambito della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 320/16/CONS dalle seguenti Società/Associazioni: Associazione nazionale industrie informatica, telecomunicazioni ed elettronica di consumo (ANITEC) (Prot. n. 49323 del 19/09/2016), Sky Italia S.r.l. (Prot. n. 49357 del 19/09/2016), Mediaset S.p.A. (Prot. n. 49526 del 19/09/2016) e Radio televisioni europee associate (REASAT) (Prot. n. 4915 del 02/02/2016);

SENTITE le osservazioni formulate, nel corso di apposita audizione, da parte dell’associazione Confindustria Radio Televisioni;

AVUTO RIGUARDO ai contributi pervenuti in sede di consultazione e alle osservazioni formulate nel corso delle audizioni dai soggetti intervenuti, in breve richiamati di seguito:

- in generale, sono state espresse valutazioni positive sull’attività svolta dall’Autorità, nonché sulle conclusioni dalla stessa formulate nel citato allegato A, in merito alle codifiche che devono considerarsi “*tecnologicamente superate*”. In particolare, in sede di audizione, un soggetto ha fornito alcune precisazioni al suddetto allegato A, sostanzialmente concordando, in ogni caso, con quanto ivi riportato dall’Autorità;
- per altro verso, alcuni rispondenti alla consultazione hanno evidenziato - in vista del prossimo rilascio ai sistemi terrestri in grado di fornire servizi di

comunicazione elettronica a banda larga mobili della banda a 700 MHz (694-790 MHz), attualmente in uso al servizio di radiodiffusione televisiva terrestre - la necessità di definire al più presto un piano di transizione nazionale basato sull'applicazione di nuove tecnologie per la piattaforma digitale terrestre (e.g.: DVB-T2 e HEVC). Al riguardo, un rispondente propone di adottare il piano per la liberazione della banda a 700 MHz, ove possibile, entro la data del 2018, auspicando altresì la contestuale transizione tecnologia alle tecnologie DVB-T2/HEVC;

- un rispondente ha rappresentato, infine, che occorre considerare superata la codifica MPEG-2, la quale, a parere dello stesso soggetto, è in rapido disuso per via dell'impiego intensivo della codifica MPEG-4;

RITENUTO, pertanto, anche alla luce dei rilievi e delle osservazioni formulate nell'ambito della consultazione dai soggetti interessati, di confermare metodologia e conclusioni esposte dall'Autorità nel documento sottoposto a consultazione pubblica relative agli standard di codifica di sorgente da ritenere “*tecnologicamente superati*”;

RITENUTO altresì opportuno, anche in linea con le posizioni espresse da più rispondenti in sede di consultazione, proseguire il monitoraggio sullo stato di sviluppo e di diffusione degli standard di codifica nell'ambito delle attività svolte dall'*Osservatorio permanente sull'innovazione dei servizi di media audiovisivi*;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

## **DELIBERA**

### **Art. 1**

1. E' approvata la Relazione tecnica recante “*Standard di codifica per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 che devono considerarsi «tecnologicamente superati»*,”

*ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11", riportata nell'allegato A che costituisce parte integrante alla presente delibera.*

2. Le attività di monitoraggio sullo stato di sviluppo e diffusione degli *standard* di codifica proseguono nell'ambito delle attività svolte dall'*Osservatorio permanente sull'innovazione dei servizi di media audiovisivi*, istituito con delibera n. 482/14/CONS.

Roma, 14 ottobre 2016

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Riccardo Capecchi